



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 7 settembre 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Bari
V. Venezia, 13
70122 BARI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 101/2021 – Attività professionali esercitabili dagli iscritti nella sez. B.

Con il quesito formulato il 7 giugno l'Ordine chiede di sapere se un iscritto nella sez. B dell'Albo professionale (esperto contabile) può redigere perizie di stima per la rivalutazione dei beni aziendali ai sensi dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020.

In riferimento alla questione sollevata si evidenzia quanto segue.

Premesso che la perizia è un documento prodotto da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale che esprime un parere, di tipo quantitativo o qualitativo, riguardante una specifica tematica¹, si evidenzia che apposita perizia di stima può essere disposta al fine di provvedere alla rivalutazione dei beni d'impresa. In tal senso l'art. 110 del DL n. 104/2020 ha introdotto specifica disciplina per la rivalutazione dei beni d'impresa (materiali e immateriali) e delle partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019. La disposizione, oltre a richiamare l'applicabilità degli artt. 11, 13, 14 e 15 della L. n. 342/2000, ha previsto rilevanti novità al fine di incentivare il ricorso a tali operazioni di rivalutazione. Con particolare riferimento alla modalità di effettuazione della rivalutazione, deve precisarsi che la norma non richiede obbligatoriamente la redazione di una perizia attestante il valore dei beni oggetto di rivalutazione, ma si limita² a definire i criteri in base ai quali viene rideterminato il valore dei beni oggetto di rivalutazione nonché a richiedere agli amministratori e al collegio sindacale di:

- indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni
- attestare che la rivalutazione non ecceda il limite di valore effettivamente attribuibili ai beni (oggetto di rivalutazione) con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

¹ La perizia può essere semplice, asseverata ovvero giurata.

² Vd. comma 7 dell'art. 110 del DL n. 104/2020 che richiama espressamente l'art. 11, commi 2 e 3, della L. n. 342/2000.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Tale obbligo di attestazione, tuttavia, richiede valutazioni tecniche e l'impiego di competenze spesso non in possesso dell'organo amministrativo; inoltre a tale obbligo consegue un aggravio di responsabilità degli organi sociali, già chiamati in via generale ad attestare l'entità del patrimonio sociale. Pertanto, il ricorso a un'apposita perizia di stima effettuata da un valutatore professionale e indipendente, a supporto dell'organo amministrativo, che attesti un regolare processo di rivalutazione, con indicazione dei criteri di stima utilizzati, è ritenuta quanto mai opportuna³.

Ciò detto, in riferimento ai requisiti del soggetto chiamato ad effettuare la perizia di stima si deve far riferimento a quanto previsto dai Principi Italiani di Valutazione (di seguito PIV). Secondo tali principi, le stime di rivalutazione dei beni d'impresa sono riconducibili alle valutazioni ai fini di bilancio (PIV IV.7), ovvero valutazioni disciplinate dai principi contabili di riferimento e quindi c.d. "convenzionali". Tali particolari stime richiedono non solo i requisiti professionali e di indipendenza previsti dal PIV I.3.1⁴ ma anche una specifica competenza relativa alla conoscenza del contesto normativo e di prassi di riferimento (principi contabili), che deve essere oggetto di ampia disclosure nella relazione di valutazione, nonché la consapevolezza del ruolo pubblico svolto (PIV IV.7.1)⁵.

Riguardo alla competenza professionale, ai sensi dell'art. 1, co. 1, del D.lgs. n. 139/2005 a tutti gli iscritti nell'Albo (dunque in entrambe le sezioni A e B) "è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative"; inoltre ai sensi del successivo comma 2, lett. b), formano oggetto della professione "le perizie e le consulenze tecniche". Tuttavia, ai sensi del co. 3, lett. b), del citato articolo ai soli iscritti nella sez. A è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento di valutazioni di azienda. Considerato che le perizie per la rivalutazione dei beni di impresa hanno ad oggetto l'attività di valutazione di beni dell'azienda, si deve ritenere che tale attività possa essere espletata, in linea di principio, dai soli iscritti nella sez. A.

Sul punto, peraltro, si evidenzia ulteriormente che lo svolgimento da parte di un iscritto nella sezione B di un'attività per cui l'ordinamento professionale attribuisce competenza ai soli iscritti nella sez. A non è di per sé proibito dalla legge laddove tale attività non sia espressamente riservata ai soli iscritti nella sez. A da specifiche disposizioni di legge. Pertanto, l'esperto contabile, laddove fosse chiamato a svolgere una delle attività di competenza tecnica di un iscritto nella sez. A, coerentemente con il dovere di diligenza⁶, dovrebbe informarne il cliente e conseguentemente svolgere tale attività solo se e in quanto sia sicuro di padroneggiare la questione con la dovuta competenza professionale⁷ ed esperienza.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



³ Sul punto si veda il documento Assirevi n. 71/2001 nel quale il ricorso a perizia è ritenuto indispensabile presidio a garanzia di trasparenza e affidabilità.

⁴ Vd. PIV I.1.3:

"La valutazione richiede l'esercizio professionale di un giudizio. Affinchè tale giudizio sia fondato su basi solide è necessario che l'esperto disponga di adeguate competenze tecniche, di una buona esperienza professionale e delle necessarie conoscenze in merito all'oggetto ed allo scopo della valutazione, e sia nelle condizioni di esprimere un giudizio affidabile".

⁵ Vd. PIV IV.7.1

"Le valutazioni ai fini di bilancio richiedono una specifica competenza dell'esperto dei principi contabili di riferimento e dei vincoli posti alla valutazione. L'esperto deve dichiarare nella valutazione di valutazione di possedere le competenze e l'esperienza necessaria a svolgere l'incarico.

L'esperto non deve solo disporre delle necessarie competenze tecniche, ma deve anche comprendere le responsabilità ed il ruolo delle altre figure professionali coinvolte nel processo di redazione, approvazione e revisione del bilancio."

⁶ Vd. art. 8, co. 4 e 6, del Codice Deontologico della Professione.

⁷ Vd. art. 8, co. 2,3 e 6, del Codice deontologico della Professione.